

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE AMBIENTEMARE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**Associazione Ambientemare**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Ginosa (TA) alla via Alfredo Casella, 1 – Marina di Ginosa (TA). A decorrere dall' istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" insieme all'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "**Ambientemare – Associazione di Promozione Sociale - ETS**", in breve "**Ambientemare – APS – ETS**". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" insieme all'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Scopo

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere f), i), k), m), q), s) e t) dell'art 5 D.lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti.
2. In particolare L'associazione si pone quale obiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere:

- a) lo sviluppo sostenibile e la tutela la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'ecosistema, al patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al paesaggio;
- b) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale di valenza universale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e di tutela delle minoranze;
- c) protezione, tutela e valorizzazione degli animali, della natura e dell'ambiente, la fauna e la flora in particolar modo le specie deboli e in via di estinzione;
- d) progetti e programmi di recupero valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico;
- e) l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità;
- f) attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quelle di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;
- g) le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;
- h) la partecipazione alla gestione dei parchi, aree protette, zone di protezione speciale legate anche alle zone costiere;
- i) per i suoi associati, per terzi, per tutti gli Enti, Associazioni di ogni ordine e grado sia pubbliche che private la conoscenza dell'ambientale, della culturale e del turistico;
- j) la tutela della salute della donna e del bambino in qualsiasi forma e a qualsiasi livello nel rispetto delle normative vigenti;
- k) iniziative di ricerca scientifica e di formazione nell'ambito dell'ambiente nella sua globalità;
- l) la realizzazione di iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, mostre fotovideografiche, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica sull'ambiente;
3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di:
- promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di congressi e convegni nonché incontri di studio e o ricerca di qualsiasi genere ed utilizzo;

- operare nel campo della formazione continua in tutti i campi didattici e in genere per qualsiasi Ente, Scuola, Università, Associazione di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, italiane e non;
- promuovere Corsi di Informazione/Formazione rivolti a tutti i vari Enti, Associazioni di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private;
- promuovere ogni forma di espressione della cultura e della salute (sport, musica, ballo, pittura, ecc..);
- partecipare a manifestazioni di ogni tipo (civili, religiose folcloristiche. Sociali, scolastiche ecc..), sia a livello nazionale che a livello internazionale, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, da comitati e/o associazioni di ogni ordine e grado e comunque promuovere ogni attività ad esse collegate;
- poter organizzare e realizzare anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, potendo all'uopo richiedere e riscuotere contributi e sovvenzioni previsti dallo Stato, da Enti Pubblici o Privati Nazionali o Internazionali, o da privati;
- organizzare, sviluppare e propagandare attività legate allo scopo dell'associazione attraverso INTERNET ad ogni altro strumento telematico e non, ciò senza alcun fine di lucro ed anzi con l'impegno di devolvere eventuali utili risultanti in sede di rendiconto per un maggior sviluppo degli scopi dell'associazione stessa;
- promuovere e svolgere attività di turismo ad uso degli associati e non attraverso l'organizzazione diretta ed indiretta di gite, escursioni e viaggi in genere;
- svolgere volontariato e/o aderire ad Organizzazioni, Associazioni, Federali ecc.. che proseguono scopi simili, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici;
- potrà affidare a professionisti specializzati, appositi spazi per divulgare metodologie e discipline funzionalmente connesse avvalendosi sia di prestazioni gratuite che retribuite, nel rispetto della normativa fiscale;
- promuovere e organizzare ogni qualsiasi altra attività comunque connessa, collegata o affine a quelle sopra menzionate;
- svolgere attività scientifiche, culturali, sociali, sportive, formative e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
- svolgere manifestazioni, convegni, incontri, seminari, corsi di studio e ricerche di ogni tipo anche a mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione;
- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche;
- svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale senza scopo di lucro finalizzati agli scopi istituzionali dell'associazione ivi compresi spacci interni e online a beneficio dei propri associati;

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

- attivare collaborazioni e cooperazioni con enti pubblici o privati, altre associazioni o aziende finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi;
 - favorire la nascita di enti e gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio, collaborando con esse tramite gli opportuni collegamenti e favorendone la loro adesione all'associazione;
 - gestire sedi operative, strutture, laboratori, e quant'altro serva al raggiungimento degli scopi associativi;
 - gestire strutture idonee alle attività sociali, in proprio o in compartecipazione con altri enti o persone che condividano le finalità sociali;
 - attivare collaborazioni o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale che perseguano analoghi fini;
 - attivare collaborazioni con aziende di settore finalizzate all'erogazione di servizi ai propri associati;
 - raccogliere fondi per le finalità sociali, anche con iniziative di tipo commerciale, in proprio o attraverso collaborazioni con altri enti pubblici o privati;
 - ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti, persone fisiche e/o giuridiche, secondo le norme legislative vigenti;
 - svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto.
4. L'associazione potrà svolgere, compatibilmente con le disposizioni legislative, richiedendo tutte le autorizzazioni necessarie, anche attività commerciali ed autonome, inerenti e collegate allo scopo sociale, fermo restando quanto disposto, dallo statuto e dalla legge, in merito all'eventuale avanzo di cassa, allo scopo di reperire fondi per il finanziamento dell'Associazione stessa.
5. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
6. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
7. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 – Attività diverse

Wadede Gilem
 Anissa Gueff
 Zouine hana
 fawzan

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il: Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Volontari

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
4. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 - Ammissione degli associati

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente 6 Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - c. l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda.

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

4. Gli associati possono essere:

a) **associati fondatori**: sono fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;

b) **associati operativi**: sono operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) **associati onorari**: sono onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

d) **associati sostenitori o promotori**: sono sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

5. Lo status di associato può venire meno nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

d) esclusione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;
- d) Il Collegio dei garanti

2. Nei casi previsti dalla legge saranno istituiti anche:

- d) Organo di controllo;
- e) Organo di revisione.

3. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 11 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dagli associati), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 15 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
4. Compete al Consiglio direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);

f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;

g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri;

n) decidere sull'espulsione degli associati.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 17 - Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 18 Collegio dei garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

2. Il Collegio dei garanti:

- a) ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- b) giudica ex bono et a equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 19 – Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, il quale dura in carica tre anni, composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117.

3. L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o sui determinati affari.

Art. 20 – Organo di revisione

1. Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, i quali rimarranno in carica per tre anni. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono svolgere le funzioni di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
2. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
3. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 21 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 - Scritture contabili e bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 25 - Bilancio sociale

Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Rendiconto

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse qualora presenti, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio se presente.

Art. 27 - Bilancio sociale e informativa sociale

1. Ricorrendone i presupposti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. Ricorrendone i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo l'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. L'associato che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

Art. 29 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 30 - Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e comunque ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32 - Assicurazione associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 33 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 34 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 35 - Norme transitorie

1. L'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" insieme all'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore
2. In attesa della piena operatività del Titolo X contenuto nel Codice del Terzo Settore, l'associazione si riserva di rispettare, in ambito fiscale, quanto previsto dal Testo unico del 22/12/1986 n. 917 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
3. L'associazione si riserva anche, nell'attesa della piena operatività del Codice del Terzo Settore e in caso di svolgimento dell'attività commerciale, di aderire all'opzione della Legge 398/91.
4. Questo articolo avrà valore fino a quando non si raggiungerà la piena operatività del Titolo X.

GLI ASSOCIATI FONDATORI

17¹⁷ *Quint* *Zorullo* *h. v. v.* *Fenocchio* *Wade* *gean* *Quind* *Wade* *Wade*